



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 29/08/2018

OGGETTO: Atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla Sig.ra Morciano Olga. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciotto**, addì **Ventinove** del mese di **Agosto** ore **13,00** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Prof. P. Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla Sig.ra Morciano Olga. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Nunzio Garufi.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

mcf/uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 140 DEL 22.08.2018

Oggetto	Atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla Sig.ra Morciano Olga. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto l'atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina promosso dalla Sig.ra Morciano Olga, pervenuto a questo Ente, in data 02.08.2018 Prot.n. 17747, per un sinistro occorso alla stessa in data 24.09.2013 sulla via Consolare Valeria di questo Comune, con vittoria di spese; (ALL. 1)

Che, con nota prot. n. 18138 del 07.08.2018, copia dell'atto di citazione in questione è stato trasmesso al Responsabile del IV^ Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che con nota prot. n. 18948 del 17.08.2018 il Responsabile dell'UTC ha comunicato la necessità di resistere in giudizio;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25.06.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 4.056,94, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nell'atto di citazione promosso dinanzi al Tribunale Civile di Messina dalla Sig.ra Morciano Olga, di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

5) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2018	2500	2018	2500
2019	1556,94	2019	1556,94
TOTALE	4056,94	TOTALE	4056,94

7) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

8) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

10) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

11) **trasmettere** copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo

Raffaello
21-08-2018

Il Proponente



*Contestato
V. Sett*

AU

*1
COPIA
NOTIFICATA
COMUNE DI
GIARDINI
NAXOS*

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@gmail.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

02 AGO. 2013

Protocollo n. 17767

ATTO DI CITAZIONE

Nell'interesse di

- **OLGA MORCIANO**, nata a Brindisi il 04.09.1944, CF: MRCLGO44P44B180P, residente in Catania, Via A. D'Agata n. 14, elettivamente domiciliata in Catania Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Di Bella (CF: DBLPRZ78M47C351I) - la quale dichiara ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c. come modificato dal DL 14.03.2005 n. 35 conv. in L. 14.05.2005 n. 80 di voler ricevere comunicazioni da parte della competente cancelleria presso il proprio numero di fax, 095/5184764 ed all'indirizzo patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it - dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura ex art. 83 ult. comma c.p.c, in calce al presente atto.

Contro

- **COMUNE DI GIARDINI NAXOS**, C.F. 00343940839, in persona del suo Sindaco pro tempore, avente sede istituzionale in Giardini Naxos, piazza del Municipio n. 5;
- **CONDOMINIO "RESIDENCE OIKIA"**, in persona del suo amministratore pt, avente sede in Giardini Naxos (ME), via Consolare Valeria n. 100, presso Gescond.

Premesso

- che in data in data 24.09.2013 la sig.ra Morciano, in compagnia del proprio coniuge, Sig Campisi Vincenzo, e della propria figlia, Campisi Romina, dopo aver effettuato alcuni acquisti presso negozi siti nella Via Consolare Valeria di Giardini Naxos, percorreva uno dei marciapiedi li adiacenti, quando intorno le ore 19,45 circa, accingendosi ad attraversare la strada, nello scendere il marciapiede, improvvisamente inciampava su un dislivello creato al di sotto dello stesso, cadendo rovinosamente a terra.
- che ad aggravare la presenza, inaspettata, del detto dislivello al di sotto del marciapiede vi era la scarsissima condizione di visibilità della strada, causata dall'assenza di luci, nonostante la detta strada fosse fornita di lampioni, tutti

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@gmail.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

ingiustificatamente spenti al momento del sinistro, come si evince dalla molteplice documentazione fotografica allegata (cfr. cartella foto all.).

- che, a seguito di quanto sopra, la signora Morciano veniva accompagnata al Presidio Ospedaliero "San Vincenzo" Taormina, ove veniva ricoverata nel reparto di ortopedia e traumatologia, dal 25.09.2013 al 04.10.2013 per: " **frattura 1° vertebra lombare e frattura malleolo peronale**" (cfr. doc. all.).
- che l'evento de quo è da attribuire all'omessa manutenzione del piano della pavimentazione, dalla irregolarità del marciapiede, in forte pendenza, dal pessimo raccordo della sede stradale con il marciapiede, che invece di raccordarsi in piano, creava un ulteriore gradino, non permettendo così il normale appoggio del piede in fase di discesa dal marciapiede ed infine, dalla totale assenza di luci notturne (presenti sui luoghi ma ingiustificatamente spente);
- che infatti, il sinistro, come rappresentato dai rilievi fotografici allegati, è avvenuto nel marciapiede della via Consolare Valeria ove la imprevedibile irregolarità della pavimentazione in prossimità del gradino che collega il marciapiede e la strada non è visibile pur essendo gravosamente pericoloso per qualsivoglia avventore;
- che, infatti, la Sig.ra Morciano, nel percorrere il detto marciapiede ed accingersi ad attraversare la strada, nonostante la dovuta attenzione (aumentata dal fatto che la strada appariva molto buia, non essendo accese le luci dei lampioni esistenti), poggiava il piede sull'irregolare dislivello presente tra marciapiede e strada, ed a causa di detto dislivello improvviso, imprevedibile e non visibile, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra, riportando gli ingenti e permanenti danni sopra indicati e ancor meglio specificati e documentati da tutti gli allegati che si offrono in produzione (cfr. doc. all.);
- che, di fatti, la caduta è da attribuire esclusivamente al pessimo stato manutentivo della pavimentazione della strada, segnatamente del tratto che collega il marciapiede e la strada, negligenzatamente non mantenuta;
- che, con raccomandata a/r del del 21.11.2013 il Comune di Giardini Naxos e la Provincia Regionale di Messina venivano diffidati, a mezzo del sottoscritto difensore al risarcimento di tutti i danni fisici e morali subiti dalla signora Olga Morciano, con espressa richiesta di indicazione di Compagnia Assicurativa che potesse intervenire per il pagamento dei predetti danni (cfr. doc. all.);

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@email.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

- che con raccomandata del 10.01.2014 la Provincia Regionale di Messina, comunicava l'apertura della istruttoria relativa al sinistro, richiedendo tutta una serie di documenti, al fine di una migliore istruttoria (cfr. doc. all.);
- che, parimenti, il Comune di Giardini Naxos con raccomandata del 13.01.2014 richiedeva ulteriore documentazione e specificazione del luogo preciso del sinistro (cfr. doc. all.);
- che, ad entrambe le richieste, in parte qua, si è dato seguito con trasmissione di documentazione, sia a mezzo di posta raccomandata, sia a mezzo di posta elettronica agli indirizzi forniti allo scrivente difensore dai funzionari dei due enti (cfr. doc. all.);
- che con comunicazione pec del 30 giugno 2014, la Provincia Regionale di Messina dichiarava che all'esito dell'istruttoria era emerso che il tratto di marciapiede su cui si è verificato il sinistro fosse di competenza del Comune di Giardini Naxos (cfr. doc. all.);
- che, infine, con raccomandata del 14.08.2014 il Comune di Giardini Naxos comunicava di non avere alcuna competenza relativamente al sinistro occorso alla signora Olga Morciano, in quanto a dire del Comune di Giardini Naxos il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro sarebbe di competenza condominiale (cfr. doc. all.);
- che, pertanto, la signora Olga Morciano ha rivolto, a mezzo di raccomandata a/r del 25.09.2014, la propria richiesta di risarcimento danni, al Condominio "OIKOS", avente sede in Giardini Naxos, via Consolare Valeria n. 100, in persona del suo amministratore pt (cfr. doc. all.);
- che, la detta richiesta è rimasta priva di fattivo riscontro, in quanto per le vie brevi il condominio pareva si fosse fatto parte attiva per ivi trattare una soluzione bonaria della vicenda, nonostante si dichiarasse privo di copertura assicurativa.
- che, a nulla sono valse le numerose richieste bonarie rivolte al Condominio oggi convenuto, il quale, in particolare con pec del 25 maggio 2015, ha risposto di non volere procedere alla liquidazione di alcuna somma nei confronti della sig. Morciano, stante che non sussisteva la certezza che il fatto fosse avvenuto nell'ambito condominiale (cfr. doc. all.);

DIRITTO

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@gmail.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

Dall'esposizione dei fatti accaduti, emerge prime facie che l'odierna attrice è stata costretta a convenire in giudizio sia il Condominio "Residence Oikia", sia il Comune di Giardini Naxos, in quanto, il primo ha dichiarato che non vi è certezza che il tratto di marciapiede ove si è verificato il sinistro sia condominiale ed il secondo, in quanto ha da sempre negato - certamente a torto, ma ut infra - che il tratto di marciapiede ove è accaduto il sinistro sia di competenza comunale.

Dei due, certamente, uno erra sia in fatto che in diritto.

1) RESPONSABILITA' DEL CONDOMINIO

Com'è pacifico in dottrina e giurisprudenza, non vi è dubbio che il condominio sia custode ai sensi dell' art. 2051 c.c. delle parti comuni del fabbricato tra cui, necessariamente, va ricompresa anche l'area cortilizia adiacente la strada (Trib Savona 3 luglio 2013).

Ciò vuol dire anche che l'amministratore, quale gestore delle parti comuni, potrebbe essere incolpato dai condomini per avere agito negligenemente in relazione ai suoi compiti.

Quale custode dei beni comuni, il condominio risponde dei danni da essi provenienti a titolo di responsabilità oggettiva.

Secondo la giurisprudenza di merito, che aderisce pacificamente al consolidato orientamento espresso dalla Cassazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento, dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.

La Cassazione con una sentenza resa il 29 gennaio 2013, la n. 2094, ha ricordato che la disponibilità che l'ente proprietario ha di una strada, in vario modo regolamentandone le condizioni di fruizione e incidendo sulle stesse, integra lo status di custode, il che, determinando, in via di principio, la soggezione dell'ente al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., comporta che, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere soltanto di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificaione.

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@gmail.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

Invero, il Condominio afferma "non so se quel tratto di strada è di mia competenza e, pertanto, prima di risarcirti devo avere la certezza che lo sia".

Il Comune, al contrario, afferma con estrema (ed erronea) convinzione che quel tratto di marciapiede non è di sua competenza, demandando la integrale responsabilità al Condominio...

Fatto è che l'odierna attrice è caduta rovinosamente nell'atto di discesa dal marciapiede che appare di natura condominiale, ma effettivamente l'attrice è inciampata su un dislivello che sussiste tra il tratto di marciapiede e la strada comunale.

Ad ogni modo, entrambi i soggetti oggi convenuti hanno preferito rimpallarsi le responsabilità, costringendo l'odierna attrice a convenire entrambi, visto che nessuno dei due ha inteso considerare in alcun modo le legittime richieste risarcitorie dell'attrice.

2) RESPONSABILITA' DEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Secondo l'orientamento prevalente non bisogna accertare il soggetto proprietario per rinvenire il discrimen tra strada pubblica e privata, ma è necessario effettuare una verifica di fatto sulle modalità d'uso della stessa uti singuli o uti cives, nonché sulla pericolosità della circolazione che su di essa si svolge (Cass. Pen. 15 maggio 1992, n. 5695 in AGCS, 1992, 655; Cass. Pen. 1 dicembre 1988, n. 11778, in AGCS, 1988, 470; Cassazione civile, sez. III, 01 marzo 2007, n. 4793).

Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 15.04.1996 n. 3538) si è diffusamente trattenuta sulla questione richiamando innanzitutto la migliore giurisprudenza in ordine alla qualificazione di area pubblica e privata: "*... non e' tanto alla natura pubblica o privata della strada che deve aversi, quindi, riguardo, bensì all'uso pubblico della stessa, intendendosi per tale la concreta destinazione "al transito abituale di un numero indeterminato di persone, che si servano di essa per passarvi uti cives e non uti singuli"* (Cass. 7 dicembre 1979, n. 6362; Cass. 7 maggio 1992, n.5414)."

La Corte di Cassazione nel 2017 ha ribadito che il Comune ha l'obbligo di garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizione di sicurezza,

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@gmail.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

anche nelle parti di strada di proprietà privata che consentono il pubblico transito.

Con riferimento a quanto sopra esposto, la Cassazione ha affermato che: *“l'amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza: ed a tale obbligo l'ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest'ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza”*.

Ne consegue che, continua la Corte, *“nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”*. (Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Ordinanza 7 febbraio 2017, n. 3216)

La Cassazione con una sentenza resa il 29 gennaio 2013, la n. 2094, ha ricordato che la disponibilità che l'ente proprietario ha di una strada, in vario modo regolamentandone le condizioni di fruizione e incidendo sulle stesse, integra lo status di custode, il che, determinando, in via di principio, la soggezione dell'ente al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., comporta che, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere soltanto di dimostrare l'evento dannoso, nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verifica

In numerose pronunce della Suprema Corte, è stato chiarito il significato di *“aree equiparate a quelle di uso pubblico”* per queste ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata sono aperte ad un numero indeterminato di persone, ossia sussista la possibilità giuridicamente lecita, di accesso ad esse da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse ...”.

Per citare un esempio, la Cassazione ha ritenuto che *“l'area di parcheggio o sosta d'un autoveicolo immediatamente confinante con la pubblica strada, soprattutto se posta allo stesso livello, quando risulti priva di recinzione o di riparo protettivo o cartello ben visibile, mezzi tutti idonei ad impedire l'accesso*

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@gmail.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

a persone o altrui veicoli, deve essere considerato come una strada di uso pubblico, ancorché risulti di proprietà privata o avuta in uso o concessione esclusivi”.

Provato il rapporto di custodia tra l'ente e la strada e provato anche il rapporto causa - effetto tra l'anomalia della strada e il danno subito, l'attore ha adempiuto all'onere probatorio che la legge gli impone.

Un tempo, infatti, era richiesto anche che l'anomalia (la buca, la spaccatura nel marciapiede ecc.) fosse anche collocata in modo da non essere percepibile: la c.d. insidia (o trabocchetto).

Sulla base di questo orientamento (che oggi non è più accolto) il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare oltre alla dinamica del fatto anche la difficoltà nella percezione del pericolo.

Una prova particolarmente complessa da fornire specie nei casi in cui l'unico testimone del fatto era il danneggiato stesso.

Oggi, invece, è generalmente riconosciuto che la responsabilità per il sinistro va addossata all'Ente proprietario della strada sulla base della prova della dinamica del fatto e dei due requisiti richiamati in precedenza (rapporto di custodia e rapporto di causa-effetto).

Per mera completezza sull'argomento relativo alla individuazione del soggetto effettivamente responsabile, questa difesa rileva che effettivamente sono molti i Comuni che hanno deliberato ordinanze con le quali attribuiscono ai condòmini l'onere di curare la manutenzione del tratto di marciapiede antistante lo stabile (soprattutto l'onere di spargere sul marciapiede antistante ai palazzi il sale nei periodi invernali), liberandosi così dalle spese di gestione dei marciapiedi e dalla responsabilità in caso di incidenti dovuti alla mancata o inesatta manutenzione.

Ma queste ordinanze non possono ribaltare sui condòmini le responsabilità dei danni causati a terzi da mancata manutenzione.

Il marciapiedi antistante al condominio, infatti, a differenza dei cortili e degli spazi interni, è suolo pubblico e quindi appartiene totalmente alla pubblica amministrazione.

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@gmail.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

Il Decreto legislativo 285/92 (Codice della Strada) definisce chiaramente il concetto di strada pubblica e annovera i marciapiedi nel demanio.

Dunque, nel caso di specie appare di immediata soluzione la problematica relativa alla titolarità del tratto di strada ove si è verificato il sinistro, eppur tuttavia, la perentoria posizione assunta dal Comune convenuto ha indotto l'odierna attrice a coinvolgere anche il Condominio "Residence Oikia", in quanto, seppure a questa difesa davvero sfugga il motivo di siffatta presa di posizione, si è ritenuto opportuno convenire in giudizio entrambe le parti che si sono dichiarate ciascuna incompetente relativamente alla titolarità del tratto di strada de quo, proprio per - definitivamente - avere una certezza sul soggetto danneggiante e responsabile della mancata manutenzione di quel tratto di strada.

Dunque, nel caso di specie, ritenuto:

- che appare evidente il nesso di causalità tra la lesione subita dall'attrice e la pavimentazione danneggiata, aggravata dalla totale assenza di illuminazione di quel tratto di strada, nonostante esistessero dei numerosi lampioni, tutti ingiustificatamente spenti al momento del sinistro (avvenuto, si rammenta nella prima serata, intorno alle ore 19:45);
- che appare parimenti sussistente la responsabilità del Comune di Giardini Naxos, autonomamente ed in solido con il Condominio "Residence Oikia" per i danni fisici e morali subiti dall'attrice, per la condotta omissiva tenuta da entrambi i soggetti in merito alla manutenzione, vigilanza e cura delle strade comunali e/o condominiali aperte al pubblico e della loro pavimentazione, in modo che il loro stato non rappresenti in se un pericolo per i passanti, in violazione del generale principio del *neminem laedere*;
- che si evidenzia *ictu oculi* la responsabilità oggettiva autonoma e solidale del Comune di Giardini Naxos e del Condominio "Residence Oikia", in quanto custodi del bene, tenuti a garantire all'utenza che il manto stradale e la strada in se (ivi compresa la sua illuminazione) non costituisca una insidia ed una minaccia riconducibile alle ipotesi previste e disciplinate dagli artt. 2051 e 2043 c.c. ;

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@email.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

- che la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;

- che la pavimentazione gravemente irregolare del tratto che collega il marciapiede e la strada, costituisce una insidia per i passanti che si accingono ad attraversare la strada e nonostante la diligenza e l'attenzione prestate dall'attrice, la medesima non è riuscita ad evitare l'irregolare ed inaspettato sollevamento del manto stradale, cadendo rovinosamente ed inesorabilmente in terra;

- che, il Comune e/o il Condominio non hanno tenuto il comportamento diligente richiesto in relazione alle condizioni del bene posto sotto la loro custodia ed all'uso dello stesso (tratto di congiungimento tra marciapiede e strada), avendo omesso di verificare le condizioni di conservazione e manutenzione della pavimentazione della via Consolare Valeria tali da non recare nocimento agli utenti e, altresì, di effettuare i necessari lavori di ripristino della pavimentazione, ciò in ottemperanza all'obbligo previsto dall' art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, e, più in generale, dagli artt. 2043 e 2051 c.c.;

- che causa di detto sinistro l'attrice ha subito un danno da invalidità pari al 14%, con una quantificazione della malattia in 40 giorni di ITA (invalidità temporanea assoluta), 40 giorni di ITP al 50%, ed un ulteriore periodo di 40, giorni di ITP al 25%, con un esito di postumi permanenti espressi all'esito delle fratture, in quanto allo stato attuale la signora Morciano presenta una limitazione funzionale della caviglia sinistra ai movimenti di flessione estensione e di intra rotazione del piede sinistro di circa ¼ rispetto alla caviglia contro laterale, nonché una flessione estensione del busto ridotta del 50%, a causa della frattura della prima vertebra lombare.

Pertanto, tenuto conto dell'entità e tipologia dei postumi invalidanti, della durata della malattia e delle condizioni soggettive dell'attrice, un danno biologico permanente pari a circa ¼, quantificato in euro 45.000,00; nonché € 2.175,52 per spese mediche documentate (cfr. ricevute mediche all.), e o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@gmail.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

(sulla Negoziazione Assistita)

Ritenuto

- che con successiva racc. r.r. del 15 settembre 2017 parte attrice, proponeva all'Amministrazione Comunale la stipula della convenzione di negoziazione assistita, ex art. 2 e 3 L.132/2014, nell'auspicio di una soluzione bonaria della controversia de qua, al fine di evitare l'incoarsi di un procedimento giudiziario;
- che con pec del 27 settembre 2017 (nota protocollo n. 21102), l'Ufficio Tecnico del Comune di Giardini Naxos, trasmetteva all'Ufficio Contenzioso e per conoscenza allo scrivente difensore, la richiesta di convenzione di negoziazione assistita, rilevando che il sinistro non potesse rendersi riconducibile a responsabilità dell'Ente in quanto il sito teatro-sinistro non rientrava tra le aree di competenza comunale, bensì in area privata condominiale. Nella ridetta nota l'Ufficio Tecnico del Comune, rimandava, ad ogni modo, gli atti e la decisione di adesione alla convenzione di negoziazione assistita all'Ufficio Contenzioso, da cui, però l'odierna attrice non ha mai più ricevuto alcun riscontro e/o parere (cfr. doc. all.);
- che in data 13 dicembre 2017, l'odierna attrice spediva a mezzo di raccomandata a/r e a mezzo pec, richiesta di convenzione di negoziazione assistita al Condominio "Residence Oikia";
- che, in data 18 gennaio 2018 il Condominio Residence Oikia ha comunicato a mezzo del proprio difensore di fiducia di voler aderire all'invito di negoziazione;
- che, effettivamente, in data 13 marzo 2018, l'odierna attrice, assistita dallo scrivente difensore, e il Condominio Residence Oikia, in persona del suo amministratore pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, hanno tentato di trovare un accordo aprendo la negoziazione, conclusa, purtroppo, con un verbale negativo (cfr. doc. all.), in quanto il Condominio ha continuato a sostenere che il tratto di strada su cui si è verificato il sinistro non fosse di natura condominiale, ma comunale.

Tutto ciò premesso la Sig.ra Olga Morciano, come sopra rappresentata e difesa

C i t a

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@gmail.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

Il COMUNE DI GIARDINI NAXOS, C.F. 00343940839, in persona del suo Sindaco pro tempore, avente sede istituzionale in Giardini Naxos, piazza del Municipio n. 5 ed il CONDOMINIO "RESIDENCE OIKIA", in persona del suo amministratore pt, avente sede in Giardini Naxos (ME), via Consolare Valeria n. 100, presso "GESCOND", P.I. 02401580679, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Messina, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 15 gennaio 2019 ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza e con espresso avvertimento che in difetto incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per sentir accogliere le seguenti

C o n c l u s i o n i

"Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- Accertare anche a mezzo di apposita perizia tecnica che con il supporto della documentazione versata in atti, possa stabilire con precisione a chi appartiene il tratto di strada su cui è occorso il sinistro e, conseguentemente,
- Accogliere la domanda attorea e accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Giardini Naxos e/o del Condominio "Residence Oikia", autonomamente o in solido fra loro, per i danni fisici subiti dalla Sig.ra Olga Morciano in relazione al sinistro narrato in citazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 e 2043 c.c. come meglio indicato in premessa;
- Condannare, pertanto, il Comune di Giardini Naxos e/o il Condominio "Residence Oikia" di al risarcimento dei danni fisici, morali e biologici tutti subiti dalla Sig.ra Olga Morciano pari ad € 45.000,00, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dal giorno del sinistro al soddisfo e rivalutazione, oltre spese mediche documentate, spese di consulenza medico legale di parte, oltre spese di CTU;
- Condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c., il Comune di Giardini Naxos, per il comportamento meramente dilatorio tenuto nel corso di tutta la vicenda che si è protratta per un paio di anni e solo in attesa che il

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@gmail.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

Comune valutasse seriamente la questione, nella misura che il Giudice riterrà di equa giustizia;

➤ Condannare, altresì, il Comune di Giardini Naxos e/o il Condominio "Residence Oikia" al pagamento delle spese e compensi di causa, con l'aumento del 15% per rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/14 e CPA, espressa richiesta di distrazione in favore dello scrivente difensore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.;

➤ Ai fini istruttori, si chiede, inoltre, disporre CTU MEDICO-LEGALE con mandato volto ad accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice, il periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, gli esiti di carattere permanente, con determinazione del conseguente grado di invalidità sotto il profilo del danno non patrimoniale, per come sopra richiesto, nonché il grado di sofferenza morale, anche sulla scorta della consulenza medico legale di parte allegata alla presente;

Con vittoria di spese e compensi giudiziali come per legge e con ogni riserva di controdeduzioni, produzione documenti, istanza di prove (prove per testi e produzioni documentali), nei modi e termini di legge anche in relazione alle difese avversarie.

Ai fini della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è di € 45.000,00 e pertanto l'importo del contributo unificato è pari a € 518,00.

Si allega:

1. copia Lettera racc. del 21.11.2013;
2. copia lettera Provincia Regionale di Messina del 10.01.2014;
3. copia racc del Comune del 13.01.2014;
4. copia racc. del 28.01.2014;
5. copia comunicazione fax del 15.04.2014;
6. copia comunicazione Comune di Giardini Naxos del 15.07.2014;
- 6 bis copia comunicazione Provincia Regionale di Messina del 30.06.2014;
7. copia comunicazione del 19.07.2014
8. copia comunicazione Comune di Giardini Naxos del 14.08.2014;
9. copia comunicazione del 05.11.2014;

Avvocato Patrizia Di Bella

Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26

95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@gmail.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

10. copia pec Condominio "Residence Oikia" del 13.01.2015;
11. copia pec Condominio "Residence Oikia" del 25.05.2015;
12. copia perizia medica di parte del Dott. Luciano Messina;
13. invito negoziazione assistita del 4.08.2017;
14. invito negoziazione assistita del 10.12.2017;
15. comunicazione Comune del 20.09.2017;
16. convenzione negoziazione assistita del 13.02.2018;
17. verbale negativo negoziazione assistita del 13.03.2018;
18. copia spese mediche;
19. copia referti medici;
20. foto;
21. foto;
22. foto;
23. planimetria luogo incidente;
24. Procura alle liti ex art. 83 ult.co.c.p.c.

Catania, 23 luglio 2018

Avv. Patrizia Di Bella



PROCURA DIFENSIVA

Nomino mio procuratore e difensore, affinché mi assista e mi difenda in ogni fase, stato e grado della presente procedimento, l'Avv. Patrizia Di Bella (DBLPRZ78M47C4511) conferendogli ogni facoltà di pratica e di legge, ed in particolare la facoltà di nominare altri difensori da associare alla difesa, di nominare procuratori domiciliatari e sostituti processuali, di eleggere domicilio, di citare in garanzia, di proporre domanda riconvenzionale ed eventuale appello, di promuovere le opportune procedure esecutive, di riscuotere somme anche transigendo e rilasciando quietanza, il tutto con promessa di rato e valido per ogni atto da questi compiuto in mio nome e per mio conto. Sono stato informato ai sensi del D.L. 132/2014, siccome convertito dalla L. 162/2014 della possibilità di accedere alle procedure di negoziazione assistite. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Rilascio liberatoria al trattamento dei miei dati personali, dopo che mi sono stati chiaramente esposti i miei diritti, autorizzando ogni atto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003 n.196. Sono stato reso edotto altresì sugli obblighi di cui al D.Lgs. 20/2/2004 n. 56 ed autorizzo il trattamento dei miei dati anche per finalità di antiriciclaggio.

Morciano Olga

E' VERA LA FIRMA

Patrizia Di Bella

Avvocato Patrizia Di Bella
Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26
95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@email.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it


Relazione di notifica

Io sottoscritto **Avv. Patrizia Di Bella** (c.f. DBLPRZ78M47C3511 - indirizzo di posta elettronica certificata patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it), iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Catania, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania rilasciata in data 10 gennaio 2017, previa iscrizione al n. 6 - 7 del mio registro cronologico, quale difensore della signora **OLGA MORCIANO**, nata a Brindisi, il 4 settembre 1944, c.f. MRCLGO44P44B180P, residente in Catania, via A. D'agata n. 14, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.,

NOTIFICO

l'allegato atto di citazione quanto a:

- **COMUNE DI GIARDINI NAXOS**, in persona del suo Sindaco pro tempore, c.f. 00343940839, presso la sua sede istituzionale in GIARDINI NAXOS (ME), PIAZZA DEL MUNICIPIO N. 5 (cap 98035),
73758957812-9
trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. ~~76758996671~~ - 1, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 8 in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Patrizia Di Bella


Avvocato Patrizia Di Bella
Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26
95129 - Catania

095.377728 - fax 095.5184764

avv.patriziadibella@gmail.com

patrizia.dibella@pec.ordineavvocaticatania.it

- CONDOMINIO "RESIDENCE OIKIA", in persona del suo amministratore pro tempore, rag. Anicito Giuseppe Guido, presso la sua sede in VIA CONSOLARE VALERIA N. 100, (cap 98035) presso GESCOND, GIARDINI NAXOS (ME), trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a/ r n. 76758396672 - 2 spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 8 in data corrispondente a quella del timbro postale.





Al. L

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2018

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciotto, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

C.F. in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione **all'atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla Sig.ra Morciano Olga;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla Sig.ra Morciano Olga**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto - a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.

- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;

- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. (C.F.) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di € **4.056,94** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto

del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.500,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli art. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 140 DEL 22.8.2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 22.08.2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Pizzi


Roberta Pizzi

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...4.252.911...sull'intervento Cap. 2245...del bilancio comunale.

M.P. 48

Giardini Naxos, 21-08-2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro

Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


Il Presidente

P. Lo Turco



L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari



Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale Il

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
